



ASL8

NP/2016/ 0015016

del 06/06/2016 ore 09,33

Mittente Servizio Affari Legali

Assegnatorio : DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Classifica 1 2 11

Al Direttore Amministrativo Sede

Oggetto: Tribunale di Cagliari-sez. Lavoro-Mameli Luciano c/ASL 8; comunicazione esito della lite.

Con riferimento all'oggetto,

si comunica che la causa è stata definita favorevolmente per l'Azienda con la sentenza n. 1325/014 pronunciata dal Tribunale di Cagliari, che si allega alla presente (All. 1).

Poiché nell'ambito della sentenza suindicata le spese di lite sono state integralmente compensate nei confronti della ASL 8, con la presente si chiede di voler procedere alla liquidazione delle stesse come quantificate nella nota spese che si allega (All. 2), la quale è stata redatta nel rispetto dell'art. 8 del Regolamento del Servizio Affari Legali, come modificato con Deliberazione n. 1473 del 21 dicembre 2015, nonché opportunamente vagliata dal dirigente Avv. Paola Trudu (All. 3), come previsto all'art. 11 (punto III c) del citato Regolamento.

Si precisa che dalle somme anzidette sono state detratte le spese generali di funzionamento sostenute dalla ASL 8 di Cagliari (che vengono forfettariamente computate nella misura del 5% delle competenze professionali liquidate, art. 11 Reg. cit.) e che le somme spettanti agli scriventi Avvocati sono da ripartirsi nella misura del 50% a favore dell'Avv. Carlo Diana e 50% a favore dell'Avv. Lorena Vacca, in deroga alla regola generale di cui all'art. 9 del citato Regolamento.

Distinti saluti

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

2 2 GIU. 2016

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO Dott.ssa Antonella Carreras Dott. Pier Paolo Pani

DEL

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott.ssa Sav

Il presente allegato è com-

posto di nº

fogli. IL RESPLEAFEART LEGALI

An Pagla Trudu)

11

Loreņa Vacca)



NOTA SPESE (D.M. n. 55/2014)

Nella causa promossa da Mameli Luciano c/ ASL 8 Cagliari (Tribunale di Cagliari, sez. Lavoro, R.G. 6216/11, Giudice Dott. Ponticelli)

Valore della controversia indeterminato (art. 5, co. 6 D.M. n. 55/2014)

scaglione di riferimento: da €. 26.000,00 a €. 52.000,00 (complessità bassa)

Fase 1: studio della controversia	€	1.620,00
Fase 2: fase introduttiva del giudizio	€	1.147,00
Fase 3: fase istruttoria e/o di trattazione		//
Fase 4: fase decisionale 1° grado	€	3.500,00
Totale	€	6.267,00
Spese generali 15%		//
Trattenuta del 5% per spese generali di funzionamento su € 6.267,00 (art. 11 Reg. Affari Legali)	€	313,35
Totale	€	5.953,65
Riduzione del 50% (art. 8 Reg. Affari Legali) Totale dovuto	€	2.976,82 2.976,82
Totale spettante all'Avv. Carlo Diana (50% di € 2.976,82)	€	1.488,41
Totale spettante all'Avv. Lorena Vacca (50% di € 2.976.82)	€	1.488,41

Andrewa Jacea



Al Direttore Amministrativo Sede

Oggetto:Tribunale di Cagliari-sez. Lavoro-Mameli Luciano c/ASL 8:attestazione /verifica circa lo svolgimento dell'attività professionale di cui alla relativa nota spese.

Con riferimento all'oggetto,

si comunica che la scrivente, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Affari Legali, presa visione della nota spese presentata dagli Avv. Carlo Diana e Lorena Vacca relativamente al contenzioso in oggetto, dichiara che la stessa è:

- conforme all'attività professionale effettivamente prestata;
- corretta nella sua quantificazione in quanto redatta secondo il tariffario professionale (D.M. 55/014) e conforme alle disposizioni di cui al Regolamento Aziendale, come modificato con Deliberazione n. 1473 del 21 dicembre 2015.

Distinti saluti

Il Responsabile del Servizio

SENT 1325/14 R.G. 621641 C.R.O. 16096/14

TRIBUNALE DI CAGLIARI REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del giorno 26 novembre 2014, la seguente

SENTENZA

nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 6216/2011 R.A.C.L., promossa da

<u>Mameli Luciano</u>, nato a Villaspeciosa il giorno 6 febbraio 1970, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Giovanni Pruneddu e dell'avv. Claudia Atzeri, che lo rappresentano e difendono per procura speciale a margine del ricorso,

ricorrente

contro

<u>Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)</u>, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dai delegati funzionari dell'Istituto,

Azienda sanitaria locale (Asl) n. 8 della Sardegna, elettivamente domiciliata in Selargius presso la sede dell'Ente, rappresentata e difesa dall'avv. Lorena Vacca e dall'avv. Carlo Diana, per procura speciale a margine della memoria di costituzione,

resistenti

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 25 novembre 2011, Luciano Mameli, già titolare di assegno mensile di assistenza revocato a seguito della visita di verifica, ha convenuto in giudizio l'Inps e la Asl n. 8 della Sardegna, per ottenere il riconoscimento del proprio stato d'invalido civile in misura "superiore al 74% o quantomeno pari al 67% dalla data della revisione", l'accertamento del proprio diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per la generalità delle prestazioni sanitarie, prevista dall'art. 6, lett. d, del d.m. 1 gennaio 1991, n. 137100, e l'accertamento del diritto a godere della maggiorazione contributiva prevista dall'art. 80 1. 23 dicembre 2000, n. 388, "in favore dei lavoratori invalidi civili in misura superiore al 74%".

I convenuti hanno resistito in giudizio.

Il consulente tecnico d'ufficio, dott. Giovanni Costa, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, valutate le osservazioni formulate dalle parti sulla bozza di relazione inoltrata loro, ha riscontrato che il ricorrente è affetto dalle patologie di cui alla relazione di consulenza depositata il 16 novembre 2012, confermata nella nota depositata in

5

data 30 novembre 2012.

Secondo il giudizio espresso dal consulente tali affezioni comportano un'invalidità in misura pari al 65 percento, con decorrenza dalla data della visita di verifica.

Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi perché adeguatamente motivate e esenti da vizi logici.

Difettano pertanto i requisiti sanitari richiesti dalla legge per la concessione dei benefici richiesti.

2. Le spese processuali non seguono la soccombenza, avendo parte ricorrente comprovato, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., di avere goduto nell'anno precedente alla decisione di un reddito personale pari o inferiore a due volte l'importo del reddito previsto dall'art. 76 e 77 del d. lgs. n. 115 del 2002.

Devono essere definitivamente poste a carico dell'Inps le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

- rigetta la domanda;
- compensa integralmente le spese del giudizio;

a Serra)

- pone definitivamente a carico dell'Inps le spese di consulenza liquidate con separato decreto.

Cagliari, 26 novembre 2014.

II Giudice

x dott. Riccardo Pontiœelli